

Articoli approvati nella seduta del 5 febbraio 2004
mattina

Art. 44

L'iniziativa legislativa

1. L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ai Consiglieri regionali, alla Giunta, agli elettori della Regione, ai Consigli degli enti locali, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo Statuto, dalla legge e dal Regolamento.

Art. 45

Il procedimento di approvazione della legge

1. Ogni progetto di legge è esaminato da una Commissione, che ne designa i relatori, e poi dal Consiglio stesso, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale palese, secondo le norme del Regolamento.
2. Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge per i quali il Consiglio dichiara l'urgenza.
3. La procedura ordinaria di esame e di approvazione da parte del Consiglio è sempre adottata per i progetti di legge in materia statutaria, Comunitaria ed elettorale, di approvazione del bilancio e del rendiconto, per la legge finanziaria regionale e le leggi di ratifica delle intese con le altre Regioni, nonché degli accordi con gli Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altri Stati.